

Comunità energetiche rinnovabili: i vantaggi per imprese e privati

Mentre in Europa ci sono oltre 8mila comunità energetiche rinnovabili, in Italia se ne contano solo poche decine. Quali sono le novità introdotte per aiutare lo sviluppo delle Cer nel nostro Paese e quali sono i passi da seguire per costituirne una?

Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili (Cer)

L'art. 31 del decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 199, che recepisce la direttiva sulla promozione dell'**uso dell'energia da fonti rinnovabili** (Direttiva (Ue) 2018/2001, nota come direttiva Red 2) e la direttiva relativa a norme comuni per il mercato dell'energia elettrica (Direttiva (Ue) 2019/944, nota come direttiva Iem), sancisce che una **comunità di energia rinnovabile** è un **aggregato di utenti finali** (utenze domestiche, ma non solo) che rispetti i seguenti **requisiti**:

- a) l'**obiettivo** principale della comunità sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) la comunità sia un **soggetto di diritto autonomo** e l'esercizio dei poteri di controllo faccia capo esclusivamente a persone fisiche, pmi, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale;
- c) per quanto riguarda le **imprese**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d) la **partecipazione** alle comunità energetiche rinnovabili sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

In altre parole, una comunità energetica rinnovabile è un'aggregazione di utenti finali di energia elettrica che ha lo **scopo** di generare benefici economici, ambientali e sociali ai membri e al territorio interessato.

Cosa dovrebbero fare gli Stati membri?

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunità di energia rinnovabile possano partecipare ai regimi di sostegno disponibili su un piano di parità con i partecipanti di grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni, la fornitura di assistenza tecnico-finanziaria, la riduzione dell'onere amministrativo, compresi i criteri di gara incentrati sulle comunità, la creazione di periodi d'offerta su misura per le comunità di energia rinnovabile o la possibilità per tali comunità di essere retribuite tramite sostegno diretto quando rispettano i requisiti degli impianti di piccola taglia.

La partecipazione ai progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere aperta a tutti i potenziali membri locali sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori (così recita la premessa 71 della Direttiva Red 2).

La partecipazione dei cittadini locali e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le Cer comporta un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi, il che si traduce in investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica.

Le novità introdotte dal D.lgs. 199/2021 per aiutare lo sviluppo delle Cer

Le Cer furono introdotte in Italia, in via sperimentale, dall'art. 42-bis del Dl n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020 e successivamente sostituito dal D.lgs. 199/2021 sopra menzionato. A dispetto del fatto che **in Europa si contano oltre 8000 Cer**, in **Italia** l'esperienza delle comunità energetiche rinnovabili, durante la fase sperimentale, conta **solo qualche decina di casi**, ma tale fase è stata utile per evidenziare i limiti della prima normativa. Principalmente, tale normativa risultava poco attrattiva per gli opifici, poco inclusivi e poco correlati al tessuto sociale e allo spirito educativo e aggregante di cui alla direttiva Red 2.

Per cercare di aiutare lo sviluppo delle Cer anche in Italia, queste sono le principali novità introdotte dal D.lgs. 199/2021:

- aumentare la dimensione della Cer da 200 Kw a 1Mw;
- permettere di costituire comunità energetiche rinnovabili con utenti connessi alla cabina primaria (Mt/At) non più solo a quelle secondarie;
- permettere la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile di enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale.

Se le prime due modifiche sono state più volte commentate e apprezzate per avere permesso alle Cer di avere un maggior ambito territoriale d'azione, la terza novità è spesso passata in secondo piano benché sia altrettanto importante. Infatti, ha come obiettivo quello di coinvolgere la società civile locale affinché la comunità di energia rinnovabile abbia una funzione ben distinta rispetto agli autoconsumatori di energie rinnovabili (Aer) regolati dall'art. 30 del D.lgs. 199/2021.

La Cer è un **sogetto autonomo** rispetto ai suoi soci o membri, i quali potrebbero aderirvi senza essere in possesso di un impianto di energia rinnovabile, ma semplicemente un contatore (in gergo tecnico, intestatari di un punto di prelievo, o Pod). Gli Aer, invece, non formano un ente distinto bensì semplicemente sono degli autoconsumatori che si trovano nello stesso condominio o edificio e che si organizzano per gestire insieme un impianto, anche a distanza.

Ruolo sociale e forma giuridica delle Cer

“L'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari”, così recita la lettera della legge. Il fatto di avere individuato specificatamente tra i partecipanti gli “enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale” non è casuale, ha come specifico scopo quello di voler stimolare la formazione di Cer dal basso, attive nel sociale, non semplicemente generatrici passive di energie.

Specialmente nella fase transitoria, la maggior parte delle comunità energetiche rinnovabili sono state costituite sotto forma di associazione non riconosciute.

Oggi, la **forma giuridica** che meglio sposa la lettera della norma, anche alla luce dell'aumento della dimensione della Cer, è quella dell'**impresa sociale costituita sotto forma di società di capitali** per le seguenti ragioni:

- è **ente del terzo settore** in linea con gli obiettivi della Cer in tema di perseguimento di scopi sociali e di autoconsumo;
- ha una governance, una compliance e un auditing, ivi compreso il bilancio sociale;
- ha una **personalità giuridica perfetta** e una segregazione patrimoniale rispetto ai soci, utile anche alla luce della lunga vita della Cer e dei conseguenti lavori di manutenzione;
- le **quote sono facilmente cedibili** e rappresentano un vero e proprio patrimonio per il socio (utile, se del caso, anche ai fini sue delle dichiarazioni non finanziarie, Dnf);
- in fase di costituzione può essere oggetto di una **campagna di equity crowdfunding** per raccogliere il capitale necessario per la creazione della Cer nel modo più diffuso possibile senza incorrere in rischi di sollecitazione abusiva di pubblico risparmio;
- si possono creare **classi di quote** con diritti diversi al fine di sposare meglio gli interessi dei diversi partecipanti o stakeholder (per esempio, distinguendo i consumatori dalle pmi e dagli enti pubblici o ecclesiastici);
- possono essere organizzati dei **servizi per la collettività** pagati, in tutto o in parte, dalla vendita di parte dell'energia non autoconsumata (si pensi per esempio a eventi di sensibilizzazione di tematiche ambientali e affini).

Cosa prevede il Testo integrato dell'autoconsumo diffuso (Tiad)

Il 27 dicembre 2022 è stato approvato il **Testo integrato dell'autoconsumo diffuso (Tiad)** che attua le disposizioni dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di comunità energetiche rinnovabili.

Ai sensi dell'art. 10 del Tiad, le imprese distributrici che dispongono di **cabine primarie** devono avere pubblicato nei propri siti internet la prima versione delle aree sottese alle singole cabine primarie entro il 28 febbraio 2023. Tale versione delle aree sottese alle singole cabine primarie sarà valida fino al 30 settembre 2023.

Tale **pubblicità** è molto importante per una diffusione delle Cer tramite iniziative diffuse e locali promosse dalle comunità locali. Infatti, conoscere il perimetro delle cabine primarie è fondamentale per decidere come e con chi procedere a costituire una Cer.

A tal proposito tali aree sono sottoposte alla **consultazione** dei soggetti interessati che possono trasmettere alle relative imprese distributrici le **proprie osservazioni entro il 31 maggio 2023**. A seguito del ricevimento delle osservazioni, le singole imprese distributrici possono prevedere opportune modifiche funzionali alla nuova identificazione delle aree sottese alle singole cabine primarie.

Le aree sottese alle singole cabine primarie sono rese il più possibile facilmente fruibili ai soggetti che intendono realizzare configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

Per tale finalità, le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie:

a) associano alle aree una serie di vie convenzionalmente afferenti alla medesima cabina primaria, realizzano i layer georeferenziati di tali aree e li metteranno a disposizione del Gse entro il 30 luglio 2023, affinché quest'ultimo possa procedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet, entro il 30 settembre 2023, mediante un'unica interfaccia;

b) assumono come riferimento l'indirizzo di fornitura associato a ciascun Pod, anziché l'ubicazione del punto di connessione e rendono disponibile al Gse, per le proprie verifiche, una matrice di correlazione tra il Pod e l'ubicazione del punto di connessione. Nei casi in cui l'ubicazione del punto di connessione non coincida con l'indirizzo di fornitura, il Gse effettua una verifica avvalendosi delle informazioni presenti nel Registro centrale ufficiale (Rcu) associate al Pod, ovvero acquisendo una bolletta elettrica afferente al predetto Pod.

I passi da seguire per costituire una Cer

Una comunità energetica rinnovabile deve operare in sintonia per almeno 20 anni, deve tener conto delle specifiche esigenze dei propri partecipanti e deve essere flessibile poiché tali esigenze cambiano nel tempo. L'importante è, quindi, che la strutturazione della sua progettazione condivisa riguardi non solo l'aspetto energetico ma anche gli obiettivi sociali che la stessa si prefigge e l'individuazione degli stakeholder (basata sul livello di interesse e la capacità di influenza).

La **prima fase** è quella comune a tutti i processi partecipati, **la strutturazione di un tavolo di lavoro**, ossia un processo decisionale partecipato. È necessario analizzare il contesto territoriale e la collettività di riferimento e individuare in maniera mirata gli attori da coinvolgere in relazione all'ambito tematico dell'intervento considerato. Per esempio,

decidere se coinvolgere o meno il Comune o una o più associazioni locali. Questa fase è molto importante ed è, spesso, sottovalutata rispetto alla fase implementativa tecnica.

La **seconda fase** è quella di **formulazione di un business plan** tenendo conto che gli impianti possono essere nuovi o già esistenti, potenziati o adeguati, di proprietà di uno o più membri della comunità energetica o di enti terzi. È essenziale però che la comunità energetica disponga della totale disponibilità di uso e controllo degli stessi. Possono essere inclusi gli impianti rinnovabili costituiti prima del 15 dicembre 2021 purché in misura non superiore al 30% della potenza complessiva della comunità energetica.

La **terza fase** è quella della **costituzione del soggetto giuridico** con cui costituire la Cer. Come abbiamo accennato prima, la forma giuridica che suggeriamo è quella dell'**impresa sociale sotto forma di società a responsabilità limitata**. Lo statuto della comunità energetica rinnovabile dovrà contenere e regolare le esigenze emerse nella prima fase, il processo decisionale partecipato, così come nella seconda fase, il business plan. Possono essere previste diverse tipologie di quote con diversi diritti al fine di dare a ciascun stakeholder il giusto peso. Se è vero che gli impianti devono essere nella disponibilità della Cer, non tutti i soci della comunità di energia rinnovabile devono essere fra coloro che mettono a disposizione i luoghi o gli impianti stessi.

La **quarta fase** è quella della **sottoscrizione del capitale sociale** da parte degli interessati. Questa fase è di fatto una **sollecitazione al pubblico risparmio** e deve essere svolta, al fine di evitare ogni rischio e rendere il processo trasparente, **tramite un portale di equity crowdfunding**, meglio se specializzato nel terzo settore. Il portale metterà a disposizione degli interessati a partecipare alla comunità energetica rinnovabile tutti i documenti previsti dalla Regolamentazione di Consob. Il portale verifica anche l'adeguatezza del rischio rispetto al profilo dell'investitore ai fini Mifid.

La **quinta fase** è quella **operativa, installazione dei pannelli** (se del caso), interlocuzione del delegato della Cer con il Gse. Dopo aver provveduto all'installazione degli impianti rinnovabili e alla loro registrazione sul sistema Gaudì, si proseguirà con la redazione dell'istanza per l'accesso al servizio/meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

La **sesta fase** è quella della gestione della comunità energetica rinnovabile in cui si dovrà verificare gli accordi presi siano rispettati. In questa fase oltre a un'attenta manutenzione degli impianti si dovranno rappresentare agli stakeholder il perseguimento degli obiettivi sociali individuati. In tal senso, il **bilancio sociale** a cui è soggetta l'impresa sociale, è uno strumento utile all'analisi di materialità (il processo che, attraverso il coinvolgimento

continuo e diretto degli stakeholder, consente di identificare e valutare le tematiche che sono prioritarie, incluse quelle sociali ed ambientali, per tutti i portatori di interesse di un'impresa).

In arrivo incentivi e aiuti a fondo perduto

Si è conclusa il 12 dicembre 2022 la pubblica consultazione aperta dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) sul decreto regolante attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

Si prevede che le risorse siano assegnate senza il ricorso a procedure competitive, mediante **l'accesso diretto agli incentivi** a valle dell'entrata in esercizio degli impianti nel periodo 2023-2027.

Secondo una logica di massima semplificazione non si richiede la presentazione preliminare di progetti per la partecipazione a bandi di selezione o registri.

In base alle informazioni disponibili, il Mase ipotizza di prevedere un contingente complessivo sull'intero periodo posto pari a 5 Gw, al raggiungimento del quale il decreto non sarebbe più applicabile, salva una successiva disposizione o un aumento della potenza messa a contingente.

Considerato il carattere innovativo del provvedimento, si prevede che il referente della configurazione possa richiedere al Gse – su base volontaria - una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto.

Entro 90 giorni dalla richiesta, il Gse, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia un parere preliminare positivo per l'ammissibilità del progetto, ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.

Il diritto di accesso agli incentivi sarebbe valutato dal Gse sulla base della documentazione presentata con l'istanza definitiva.

La Cer beneficerà di una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili.

Riguarderà invece solo le comunità realizzate nei comuni sotto i 5mila abitanti, la misura che permette l'erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% dell'investimento. La misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro del Pnrr e punta a realizzare una potenza complessiva di

almeno due giga watt e una produzione indicativa di almeno 2.500 gigawattora ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l'incentivo in tariffa.

Il 23 febbraio 2023 il Mase ha avviato l'iter con l'Unione europea sulla tale **proposta di decreto**. Si auspica l'attivazione dalle 10mila alle 15mila comunità energetiche rinnovabili nei prossimi anni.

Un esempio pratico: la Cer e un impianto natatorio

La piscina comunale ha tutti gli ingredienti per una Cer diffusa e utile per gli aspetti energetici, ma non solo.

Le mura della piscina sono del Comune che le ha date in concessione a un gestore tramite un **accordo tra pubblico e privato** (cosiddetto Ppp). Una piscina ha dai 3mila ai 4mila utenti, tutti di prossimità tranne eccezioni. La struttura natatoria ha spesso delle superfici che possono essere coperte da pannelli fotovoltaici e sempre è un soggetto altamente energivoro. Nell'ambito della piscina esistono già forme associative aggregative, quali per esempio le associazioni sportive dilettantesche. Il soggetto pubblico, inoltre, è di per sé parte interessata essendo proprietario dell'infrastruttura. Non ultimo l'utilità sociale dello sport e le sinergie con una Cer sono di tutta evidenza.

La fantasia dei gestori e le specifiche necessità di ogni centro natatorio e della sua comunità di riferimento sono gli elementi che determineranno le particolarità del singolo caso, ma qui l'importante è quello di segnalarvi un esempio non distante dall'esperienza comune.

Conclusione

Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano un esempio di sviluppo coerente con gli **Sdg** delle **Nazioni unite** così come con gli obiettivi del **Green deal europeo**. Le comunità locali, nelle sue più diverse forme, vengono messe al centro di uno sviluppo ecologico, ma anche inclusivo e collaborativo.

Chi può partecipare a una comunità energetica? Quali sono i vantaggi economici per un cittadino, un condominio, una PA o un'impresa che scelgono di aderire a una Cer?